

UNIONE DEI COMUNI
“CASTELLI TRA ROERO E MONFERRATO”
(Province di Cuneo ed Asti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE N. 23

Oggetto: D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Revisione ordinaria e straordinaria partecipate. Ricognizione negativa. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisette del mese di novembre alle ore 19:00 nella sala consiliare del Comune di Govone, si è riunito, a norma di legge, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio dell'Unione con la presenza dei Signori:

RISULTANO:

Cognome e Nome	Carica	Pres.	Ass.
SORBA Elio	Presidente - Sindaco di Govone	X	
MOLINO Giovanni	Sindaco di Castellinaldo d'Alba	X	
GAMBA Andrea	Sindaco di San Martino Alfieri	X	
MARCHISIO Marco	Rappr. di Castellinaldo d'Alba	X	
MARSAGLIA Enrico	Rappr. di Castellinaldo d'Alba	X	
PAVESIO Stefano	Rappr. di Castellinaldo d'Alba	X	
GALLO Massimo	Rappr. di Govone	X	
MANCINI Stefania	Rappr. di Govone	X	
MARELLO Franco	Rappr. di Govone	X	
SALASCO Cristina	Rappr. di San Martino Alfieri	X	
SARACCO Andrea	Rappr. di San Martino Alfieri	X	
SILANO Riccardo	Rappr. di San Martino Alfieri	X	
		12	0

Assiste all'adunanza il Segretario dell'Unione Dott. SAMMORI' Giuseppe, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SORBA Elio nella sua qualità di Presidente dell'Unione, ai sensi degli artt. 16 e 17 dello statuto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 23 in data 27/11/2019

OGGETTO: D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.. Revisione ordinaria e straordinaria partecipate. Ricognizione negativa. Provvedimenti.

Il Presidente riferisce:

In data 19 agosto 2016 fu emanato, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo unico n. 175, che disciplina le modalità di partecipazione delle Pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, nelle società pubbliche (T.U.S.P.).

L'art 4 del predetto T.U.S.P. dispone:

1. che le Pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1 le Pubbliche Amministrazioni possono, indirettamente o direttamente, costituire società e acquisire e mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del loro patrimonio, le Amministrazioni Pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
... omissis...

In ultimo l'art. 24 del citato T.U.S.P., dispone che i Comuni, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, ovvero entro il 23 marzo 2017, termine successivamente prorogato al 30.09.2017, dovevano provvedere ad effettuare, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di:

- accertare la loro riconducibilità ad alcune delle categorie di cui al citato art. 4 commi 1,2 e 3
- che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2,

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta

o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

- che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, per una loro alienazione o oggetto di misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In data 30.12.2015 con atto pubblico rep. 1157 del Comune di Govone è stata istituita l'Unione dei Comuni denominata "Castelli tra Roero e Monferrato" tra i Comuni di Castellinaldo d'Alba, Govone e San Martino Alfieri;

L'art. 1, comma 1 dello Statuto dell'Unione contempla l'esercizio associato delle funzioni che i Comuni delegano all'Unione al fine di migliorare le qualità dei servizi erogati di favorire il superamento dei limiti e degli squilibri economico sociali ottimizzando le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali;

L'effettiva operatività dell'Unione "Castelli tra Roero e Monferrato", è appena iniziata, con la gestione associata di alcune funzioni trasferite dai Comuni, che non contemplano società partecipate dei Comuni stessi;

Pertanto la ricognizione delle società partecipate è negativa;

Con deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 14 in data 28/09/2017 e n. 21 in data 27/12/2018 è stato dato atto che questo Ente non partecipa ad alcuna società e che pertanto la ricognizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 75 risulta essere negativa;

Rilevato che nulla è mutato in relazione a quanto deliberato in precedenza, si rende necessario confermare quanto disposto negli anni 2017 e 2018;

Tanto premesso, si invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Sentita la relazione del Presidente e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Segretario dell'Unione;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante delle presente deliberazione;
- 2) Di dare atto che questo Ente non partecipa ad alcuna società e che pertanto la ricognizione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/8/2016, n. 75 risulta essere negativa;
- 3) Di dare atto che:
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
 - copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Di dichiarare con successiva ed unanime votazione, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to: SORBA Elio

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to: Dott. SAMMORI' Giuseppe

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/00 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto:

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to: Dott. SAMMORI' Giuseppe

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile del presente atto, nonché la necessaria copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: ROSSO Patrizia

COMPATIBILTA' DI BILANCIO (ex art. 9,c.1, lett. a) p. 2 DL n. 78/2009)

(X) REGOLARE

() IRREGOLARE

Govone, lì 27/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: ROSSO Patrizia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 171 Reg. Pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 32, comma1, della legge 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Unione per 15 giorni decorrenti dal 24/12/2019 .

Govone, lì 24/12/2019

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

F.to: Dott. SAMMORI' Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-nov-2019

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Govone, lì 24/12/2019

Il Segretario dell'Unione

F.to: Dott. SAMMORI' Giuseppe

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario dell'Unione
Dott. SAMMORI' Giuseppe